

Informazioni Sulla Banca

| | |
|---|--|
| Denominazione e forma giuridica | Igea Banca S.p.A. |
| Sede legale e Direzione Generale | Via G. Paisiello, 38 – 00198 Roma |
| Capitale Sociale | € 26.275.984,32 |
| Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma | 04256050875 |
| Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia | N° 5640 |
| Codice ABI | 05029 |
| Sito Internet | www.igeabanca.it |
| Indirizzo di posta elettronica | segreteria@igeabanca.it |

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Cognome | Nome | |
| Sede | E-mail | Telefono |
| Iscrizione ad Albi o elenchi | N. Delibera Iscrizione albo/elenco | Qualifica |

Struttura e funzione economica

È un rapporto bancario riservato ai clienti, già titolari di un conto corrente presso la Banca, che decidono di vincolare per periodi prefissati e a tassi stabiliti, somme specificatamente accantonate sul Conto Deposito Vincolato a Partite mediante giroconto dal conto corrente ordinario (detto anche "Conto di Alimentazione").

Sulle somme accantonate (partite vincolate) maturano interessi secondo quanto espressamente pattuito tra la Banca ed il Cliente al momento dell'attivazione del vincolo.

Alla scadenza del vincolo, le somme vincolate aumentate degli interessi maturati sulle stesse vengono trasferite sul Conto di Alimentazione.

Le partite vincolate, non modificabili nell'importo e nella durata, possono essere estinte prima della scadenza contrattuale del vincolo dietro pagamento di una penale, come indicato nelle condizioni economiche, con accredito delle somme svincolate sul Conto di Alimentazione. Non sono ammessi svincoli parziali.

Prima della scadenza del vincolo è ammesso il recesso anticipato a cui la Banca darà seguito al massimo entro 33 giorni dalla richiesta. In tal caso, il cliente non può comunque disporre delle somme vincolate sino a quando non sia decorso almeno il c.d. periodo di indisponibilità, fissato in 90 giorni se il vincolo ha durata pari od inferiore ad un anno o in 365 giorni se il vincolo ha durata superiore ad un anno.

Il Conto di Deposito Vincolato è strumentale alla gestione delle somme vincolate e non può accogliere operazioni diverse da quelle necessarie per la gestione delle partite vincolate.

Principali Rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- riduzione del rendimento maturato, per effetto dell'eventuale estinzione anticipata delle somme vincolate;
- per i contratti che prevedono un vincolo pari o inferiore a 12 mesi il cliente non può ottenere la disponibilità delle somme costituite in deposito prima che siano decorsi 90 giorni dalla

- costituzione del vincolo (periodo di indisponibilità), fermo il termine entro cui la Banca procederà alla messa a disposizione delle somme pari al massimo di 33 giorni dalla richiesta;
- per i contratti che prevedono un vincolo superiore a 12 mesi il cliente non può ottenere la disponibilità delle somme costituite in deposito prima che siano decorsi 365 giorni decorrenti dalla costituzione del vincolo (periodo di indisponibilità), fermo il termine entro cui la Banca procederà alla messa a disposizione delle somme pari al massimo di 33 giorni dalla richiesta;
 - rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, le somme oggetto di vincolo. Per questa ragione Igea Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Condizioni Economiche

(I valori indicati non comprendono eventuali oneri reclamati da terzi)

Il prospetto seguente **non include le voci di costo relative al conto corrente ordinario (Conto di Alimentazione) per le quali si rimanda al relativo Foglio Informativo.**

| Conto Deposito Vincolato a Partite | Parametro | Valore |
|--|--|---|
| Spese Fisse | | |
| • Spese di apertura rapporto | Euro | 0,00 |
| • Spese di liquidazione | Euro | 0,00 |
| • Spese di tenuta conto | Euro | 0,00 |
| Spese Variabili | | |
| • Spese per operazione | Euro | 0,00 |
| • Spese produzione e invio estratto conto (per ogni invio) | Euro | 2,00 |
| • Spese produzione e invio scalare di liquidazione partita (inviato ad ogni estinzione di partita) | Euro | 2,00 |
| Remunerazione delle somme vincolate | | |
| Tasso creditore nominale annuo per partite non estinte anticipatamente | | |
| <i>Durata del vincolo</i> | | |
| 3 mesi | % | 0,95 |
| 6 mesi | % | 1,20 |
| 12 mesi | % | 1,40 |
| 18 mesi | % | 1,60 |
| 24 mesi | % | 2,00 |
| <i>Periodo di indisponibilità delle somme</i> | | |
| Durata vincolo 3, 6 e 12 mesi | giorni | 90 |
| Durata vincolo: 18 e 24 mesi | giorni | 365 |
| Tasso creditore nominale annuo per partite estinte anticipatamente | % | 50 |
| | Tasso creditore nominale annuo per partite non estinte anticipatamente | La partita vincolata sarà estinta anticipatamente entro 33 giorni dall'efficacia del recesso anticipato |
| • Liquidazione interessi | Periodicità | A scadenza vincolo |
| • Divisore calcolo interessi | Giorni | 365 (anno civile) |
| Importo minimo partita vincolata | Euro | 1.000,00 con multipli di € 1.000,00 |
| Altre condizioni economiche | | |
| • Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche (ad ogni invio) | Euro | 1,25 |

| | | |
|---|--|------|
| • Trasparenza bancaria. Spese di produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali | Euro | 0,00 |
| • Spese estinzione rapporto | Euro | 0,00 |
| Periodicità comunicazioni | | |
| • Invio estratto conto | Di norma trimestrale | |
| • Invio documenti di sintesi | Almeno annuale e in occasione di variazioni contrattuali peggiorative per il cliente | |
| • Invio scalare di liquidazione partita vincolata | Ad ogni estinzione di partita vincolata | |
| • Ritenuta fiscale | Applicata nella misura vigente | |
| • Recupero imposta di bollo | Nella misura prevista dalla legge | |

E' fatta salva in ogni caso la possibilità di recuperare gli oneri reclamati da soggetti terzi e quelli di natura fiscale.

Recesso

Recesso del contratto di conto deposito vincolato a partite o dal conto di Alimentazione

Le previsioni seguenti si applicano in caso di recesso dal contratto di "conto deposito vincolato a partite". I medesimi effetti conseguono al recesso dal solo contratto del conto di Alimentazione, di cui il primo costituisce un servizio accessorio.

Il Cliente qualificabile come consumatore ha la facoltà, con firma anche di uno solo dei cointestatari, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese, nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto a distanza (diritto di ripensamento o *ius pœnitendi*). Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il suddetto termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, di una comunicazione scritta a Igea Banca S.p.A. – Via G. Paisiello, n. 38, 00198 Roma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax al numero 0685351451 a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le 48 ore successive.

Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura del conto e la Banca procederà alla messa a disposizione delle somme al massimo entro 33 giorni dalla richiesta. Resta inteso che le somme depositate saranno rese disponibili sul conto di alimentazione decorsi 33 giorni dalla comunicazione e comunque terminato il "periodo di indisponibilità". L'estinzione dei depositi vincolati non può infatti avvenire prima che siano decorsi 90 giorni, per i depositi vincolati a 3, 6 e 12 mesi e 365 giorni per i depositi a 18 e 24 mesi.

Esempio – Diritto di recesso – estinzione anticipata del vincolo

| | |
|--|------------|
| Durata del vincolo | 12 mesi |
| Periodo di indisponibilità | 90 giorni |
| Giorno di esercizio del diritto di recesso | 57° giorno |
| Giorno di disponibilità delle somme | 91° giorno |

Nel caso di estinzione anticipata, il tasso creditore nominale annuo pattuito per le somme vincolate sarà corrisposto in misura pari al 50%.

La Banca ha la facoltà di recesso dal contratto di conto deposito vincolato a partite con un preavviso di due mesi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso della Banca comporta l'immediato svincolo e liquidazione delle Partite Vincolate in essere sul conto di Alimentazione, con il riconoscimento del tasso creditore nominale annuo pattuito per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto determina la chiusura del Conto Deposito Vincolato a Partite che sarà effettuata dalla Banca entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di efficacia del recesso (preavviso di 33 giorni) decorso comunque il periodo di indisponibilità.

Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Ufficio Reclami – Igea Banca – Via G. Paisiello, 38, 00198 - Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- a) per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) per posta elettronica alla casella reclami@igeabanca.it;
- c) per posta elettronica certificata (PEC) alla casella igeabanca@legalmail.it;
- d) a mezzo fax al numero 06.85351451;
- e) presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Banca.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chiedi soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
- quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
 - quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.
- Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

| | |
|---|---|
| Diritto di recesso | <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto senza penali e senza dover indicarne il motivo entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto</i> |
| Esercizio del diritto di recesso | <i>Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, di una comunicazione scritta a Igea Banca S.p.A. – Via G. Paisiello, n. 38, 00198 Roma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax al numero 0685351451 a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le 48 ore successive</i> |
| Esecuzione anche parziale del contratto: effetti del recesso | <i>L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore</i> <i>Il consumatore che esercita il diritto di recesso è tenuto a pagare solo l'importo del servizio effettivamente prestato dalla Banca conformemente al contratto a distanza. Detto importo non può:</i> a) <i>eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;</i> b) <i>essere di entità tale da poter costituire una penale.</i> <i>La Banca non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base a quanto sopra detto se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto e non può in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.</i> <i>La Banca è tenuta a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo cui ha diritto per il servizio effettivamente prestato.</i> <i>Il consumatore paga alla Banca il corrispettivo eventualmente dovuto e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultima entro e non oltre trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso</i> |
| Contratti accessori: effetti del recesso dal contratto principale | <i>Il recesso si estende automaticamente, senza alcuna penale, ai contratti commercializzati a distanza aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto principale, se tali servizi sono resi dalla Banca o da un terzo in base ad un accordo con la Banca.</i> |
| Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale | <i>Legge italiana</i> |
| Legge applicabile al contratto e/o foro competente | <i>Per qualsiasi controversia fra il Cliente e la Banca si applicano le leggi e la giurisdizione italiana. Foro competente sarà quello di residenza del Cliente, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo</i> |
| Lingua | <i>Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del consumatore, la Banca intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale</i> |

Legenda

| | |
|--|--|
| Conto di Alimentazione | Conto corrente ordinario dal quale vengono prelevate le somme costituenti le Partite Vincolate destinate al Conto Deposito Vincolato e sul quale tali somme vengono riaccreditate aumentate degli interessi maturati a seguito alla scadenza del vincolo |
| Partita o Somma Vincolate | Somma trasferita dal conto corrente ordinario (conto di alimentazione) al Conto Deposito Vincolato a Partite, sulla quale, alla scadenza prevista, maturano gli interessi pattuiti |
| Periodo di indisponibilità | Periodo di tempo pari o inferiore alla durata del vincolo nel corso del quale il cliente non può disporre delle somme vincolate |
| Estinzione Anticipata | Estinzione del vincolo prima della sua naturale scadenza ad iniziativa cliente, dopo il decorso del periodo di indisponibilità e fermo il termine di messa a disposizione delle somme da parte della Banche di massimo 33 giorni |
| Tasso creditore nominale annuo | E' il tasso creditore, al lordo della ritenuta fiscale, applicato alle Partite Vincolate per il periodo del vincolo |
| Tasso creditore nominale annuo in caso di estinzione anticipata | Corrisponde al 50% del tasso creditore nominale annuo, al lordo della ritenuta fiscale, applicato alle Partite Vincolate per il periodo di effettiva durata del vincolo. |
| Consumatore | Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
| Diritto di ripensamento | Il diritto del consumatore di recedere dal contratto senza penali e senza dover indicarne il motivo entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto |